

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE CAMPANIA

REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE CAMPANIA

APPROVATO NELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 29/10/2015

- Visti gli art. 5 e 12 della LEGGE 18/02/1989 n. 56 e successive modificazioni;

Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Campania approva il seguente Regolamento :

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA CAMPANIA

REGOLAMENTO INTERNO

Art. 1 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

Consiglio dell'Ordine, il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Campania

Presidente, il Presidente del Consiglio

Consigliere, il componente del Consiglio

Segretario, il Segretario del Consiglio

Segreteria, gli uffici amministrativi del Consiglio

Seduta, la riunione dei Consiglieri convocata ai sensi della Legge 18/02/1989 n. 56 e del presente regolamento per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 12, comma 2, della legge 18/02/1989 n. 56;

Coordinatore, il referente di Commissione, di Tavolo Tecnico, di Gruppo di Lavoro;

Titolo I – FUNZIONAMENTO E COMPITI

Art. 2 – Consiglio

- 1) Il Consiglio dell'Ordine è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne presenti la necessità o quando sia richiesto da almeno un terzo dei consiglieri o da un terzo degli iscritti.
- 2) All'inizio di ogni anno viene proposto dal Presidente al Consiglio un calendario di massima per le riunioni.
- 3) Il Consiglio è regolarmente costituito se sono presenti la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Art. 3 – Convocazioni

- 1) Il Consiglio dell'Ordine è convocato dal Presidente mediante avviso trasmesso ai Consiglieri almeno 10 giorni prima di quello fissato per la seduta. Nello stesso termine viene data comunicazione al Revisore in tutti i casi riguardanti variazioni e/o approvazione del Bilancio di Previsione , del Rendiconto annuale , di Regolamenti e negli altri casi stabiliti dalla legge e dai Regolamenti interni , ovvero se la convocazione del Consiglio è effettuata su richiesta dei consiglieri o degli iscritti a norma dell'art. 2 del presente Regolamento.
- 2) L'avviso contiene l'indicazione del giorno, del mese, dell'anno, dell'ora di inizio e del luogo della seduta ,che di norma è la sede del Consiglio dell'Ordine, nonché la specificazione dell'Ordine del giorno per ogni singolo argomento da esaminare.

- 3) Il materiale documentale e ogni atto necessario alla discussione sui punti all'ordine del giorno viene inviato ai Consiglieri almeno due giorni prima della seduta.
- 4) L'avviso è spedito ai Consiglieri di norma mediante posta elettronica certificata ,oppure a mezzo e-mail, ovvero raccomandata con ricevuta di ritorno, o altro mezzo documentabile.
- 5) Nel caso di comprovata urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso minimo di quarantotto ore.
- 6) Nel caso di convocazione su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio dell'Ordine o almeno un terzo degli iscritti all'Albo il Presidente è tenuto a fissare la seduta entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta . La richiesta medesima deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Art. 4 – Sedute del Consiglio dell'Ordine

- 1) Il Presidente apre e chiude le sedute del Consiglio, concede la facoltà di parlare, dirige e modera la discussione, pone le questioni, contingenta il tempo consentito alla discussione , stabilisce l'ordine delle votazioni e ne comunica il risultato.
- 2) Il Presidente, o un suo delegato, introduce la discussione su ciascun argomento.
- 3) I Consiglieri comunicano al Segretario, che ne prende nota in ordine cronologico, l'intenzione di intervenire nella discussione.
- 4) Il Presidente dà la parola a ciascun Consigliere per non più di cinque minuti e per non più di due volte sullo stesso punto all'Ordine del giorno. Il Consigliere ha diritto di non essere interrotto salvo che dal Presidente per richiamo al regolamento.
- 5) Al termine della discussione il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione nonché gli eventuali emendamenti.
- 6) Il Consigliere che ha , per sé o per conto terzi , un interesse in conflitto , anche potenziale , con quanto posto in discussione all'Ordine del giorno deve dichiararlo ed astenersi dall'esercitare il voto.
- 7) Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi dai Consiglieri votanti.
- 8) Le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto quando trattasi di designazione di persone.
- 9) Le astensioni , le schede bianche ed i voti nulli non sono considerati espressione di voto e pertanto ai fini del comma 7 del presente articolo non si computano tra i consiglieri votanti.
- 10) Nelle votazioni palesi il Presidente vota per ultimo ed, in caso di parità di voti, prevale il suo voto.
- 11) In materia disciplinare prevale, a parità di voti, l'opinione più favorevole all'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare.
- 12) Nelle votazioni a scrutinio segreto non sono computate le schede nulle e quelle bianche.
- 13) Il verbale della seduta è redatto dal Segretario sotto la direzione del Presidente ed è sottoscritto da entrambi.
- 14) L'approvazione del verbale è posta al primo punto dell'Ordine del giorno della seduta successiva.

Art. 5 – Deliberazioni

- 1) Le deliberazioni approvate dal Consiglio, con la firma del Presidente e del Segretario, sono immediatamente esecutive. Esse sono numerate progressivamente per ogni anno.

Art. 6 – Organizzazione Interna

- Commissioni permanenti

- 1) Al fine di assicurare un più efficace ed efficiente esercizio delle funzioni stabilite dall'art. 12, comma 2, della Legge 56/89, il Consiglio dell'Ordine può costituire con specifica delibera le "Commissioni del Consiglio". La delibera costitutiva deve indicare il nome, la funzione ed i componenti della Commissione istituita.
- 2) Le Commissioni permanenti svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta per il Consiglio. Hanno il compito di riferire su singole materie individuate secondo le attribuzioni istituzionali dell'Ordine.
- 3) Le Commissioni non hanno funzione rappresentativa né compiti operativi nella gestione o organizzazione dell'Ordine e la loro attività si svolge esclusivamente sulle materie oggetto di un mandato specifico.
- 4) La Commissione è composta da iscritti all'Ordine degli Psicologi della Campania ed è formata da tre a sette componenti. Il Consiglio ne individua il Coordinatore o può delegare la Commissione a provvedere alla nomina dello stesso nella prima seduta della Commissione. Per quel che riguarda la Commissione Deontologica si fa riferimento all'art. 7 del presente Regolamento.
- 5) Il Coordinatore è scelto tra i Consiglieri dell'Ordine in carica.
- 6) La Commissione tra i suoi componenti può prevedere fino ad un massimo di 3 iscritti all'Albo degli Psicologi della Campania che non siano Consiglieri dell'Ordine della Campania in carica.
- 7) In ogni caso, la maggioranza dei membri deve essere costituita da Consiglieri in carica, e deve essere assicurato l'equilibrio di genere e delle minoranze.
- 8) Le Commissioni possono essere modificate e/o ampliate con deliberazione del Consiglio.
- 9) Ciascuna Commissione può avvalersi di consulenti esterni, per i quali è previsto un gettone di presenza, tenuto conto dei vincoli di bilancio.
- 10) Le Commissioni sono convocate dal Presidente su richiesta dei Coordinatori, o di almeno la metà dei loro componenti, oppure del Consiglio, o dal Coordinatore per le sedute successive alla prima. Il giorno e l'ora di inizio della riunione di Commissione sono preventivamente definiti.
- 11) L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno della seduta con altre formalità deve pervenire almeno 3 giorni prima della riunione.
- 12) Le Commissioni, in relazione agli argomenti trattati posti all'ordine del giorno del Consiglio Regionale, debbono portare a termine i loro lavori almeno quindici giorni prima della data stabilita per le sedute del Consiglio e nominare per ciascun argomento un relatore che ha il compito di riferire al Consiglio.
- 13) Per ogni seduta è redatto il relativo verbale che deve essere depositato in segreteria. Copia del verbale e della relazione della Commissione deve essere inserita nei fascicoli degli atti deliberativi cui si riferisce.
- 14) Alle sedute delle Commissioni possono sempre partecipare il Presidente e/o il VicePresidente, e, su richiesta del Coordinatore della Commissione, il Segretario, il Tesoriere o altro Consigliere dell'Ordine Regionale senza alcun onere a carico del bilancio.

Art. 7 – Commissione Deontologica

- 1) La Commissione Deontologica è istituita con deliberazione del Consiglio dell'Ordine. La delibera costitutiva deve indicare il nome, la funzione ed i componenti della Commissione istituita.
- 2) Il Consiglio dell'Ordine, nell'esercizio delle proprie competenze disciplinari, incarica la Commissione Deontologica per lo svolgimento delle attività di istruttoria preliminare, ai sensi del Regolamento disciplinare in vigore.

- 3) Essa è composta da iscritti all'Ordine degli Psicologi della Campania ed è formata ,in deroga a quanto previsto dall'art. 6 del presente Regolamento , da un minimo di cinque ad un massimo di sette componenti, tutti direttamente nominati con deliberazione del Consiglio dell'Ordine.
- 4) Può prevedere tra i suoi componenti fino a tre iscritti all'Albo degli Psicologi della Campania che non siano Consiglieri dell'Ordine della Campania in carica. In ogni caso, la maggioranza dei membri deve essere costituita da Consiglieri.
- 5) Il Coordinatore è scelto tra i Consiglieri dell'Ordine in carica.
- 6) La Commissione Deontologica può servirsi di consulenti nominati con deliberazione dal Consiglio dell'Ordine.
- 7) La Commissione Deontologica svolge la sua funzione per tutta la Consiliatura. Il Coordinatore ed i Consiglieri nominati dal Consiglio durano in carica per l'intera Consiliatura.
- 8) La Commissione Deontologica, in ogni caso, può essere modificata, integrata e/o ampliata con deliberazione motivata del Consiglio.
- 9) La Commissione Deontologica è convocata dal Presidente del Consiglio dell'Ordine per la prima volta , dal Coordinatore per le sedute successive. Il giorno e l'ora di inizio della riunione della Commissione Deontologica sono preventivamente definiti.

Art. 8 – Gruppi di Studio

- 1) Il Consiglio dell'Ordine, per particolari questioni che richiedono un'attivazione non permanente di studio e di organizzazione, può costituire Gruppi di Studio con iscritti all'Ordine o esperti del settore coordinati da un componente del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Campania.
- 2) Il Consiglio con apposita delibera nomina i componenti ed il referente dei Gruppi di Studio e definisce la durata in carica del gruppo di studio .
- 3) I Gruppi di Studio sono tenuti a svolgere i compiti loro affidati sulla base dei criteri, nei termini e con le modalità stabiliti dal Consiglio dell'Ordine al quale, nel termine stabilito dalla detta delibera, propone il progetto articolato per il quale è stato costituito.
- 4) Il Gruppo di Studio è coordinato da un Consigliere individuato dal Consiglio ed è costituito da Consiglieri e/o Esperti individuati su proposta dei componenti dei gruppi di studio.
- 5) Il Gruppo di Studio è convocato dal Presidente per la prima volta, dal referente per le sedute successive. Il giorno e l'ora di inizio della riunione del Gruppo di Studio sono preventivamente definiti.
- 6) La partecipazione alle riunioni dei Gruppi di Studio è senza alcun onere a carico del bilancio.

Art. 9 – Incarichi

- 1) Il Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Regione Campania può attribuire incarichi specifici su ambiti di particolare rilevanza per la professione ai Consiglieri e/o ad iscritti all'Albo degli Psicologi della Campania.
- 2) Gli incarichi hanno finalità, progetto operativo e durata definiti dal Presidente nell'atto di assegnazione .
- 3) Il Consigliere e/o l'iscritto, al termine dell'incarico, avrà cura di depositare apposita relazione conclusiva la quale a cura del Presidente sarà presentata all'attenzione del Consiglio.
- 4) L'incarico è senza alcun onere a carico del bilancio.

Art. 10 – Tavoli Tecnici

- 1) Il Consiglio può costituire tavoli Tecnici paritetici con altri Enti ed Istituzioni.
- 2) I componenti del Tavolo Tecnico ed il Referente, ognuno per le proprie specifiche competenze, sono nominati con apposita delibera dal Consiglio . Il numero dei componenti del Tavolo Tecnico è stabilito dal Consiglio nei limiti fissati dagli accordi con gli Enti e le Istituzioni partecipanti.
- 3) Il Tavolo Tecnico è costituito da Consiglieri e/o esperti nel settore di specifica competenza dello stesso .
- 4) I componenti del Tavolo Tecnico sono convocati dal Presidente , sentito il Referente.
- 5) La partecipazione alle riunioni del Tavolo Tecnico è senza alcun onere a carico del bilancio.

Art. 11 – Notiziario e sito WEB

- 1) Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Regione Campania cura la pubblicazione di un notiziario per gli iscritti, organo ufficiale di stampa del Consiglio della Regione Campania e di un sito Web destinato all’informazione ed alla diffusione di notizie relative alla Psicologia Regionale.
- 2) Direttore Responsabile del Notiziario e del Sito è il Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Campania.

Art. 12 – Presidente del Consiglio dell’Ordine

- 1) Il Presidente ha la rappresentanza dell’Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla Legge 56/89 nonché da altre norme e dal Consiglio nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.
- 2) Il Presidente, con l’ausilio del Segretario, cura la predisposizione degli atti necessari per l’esame degli argomenti posti all’Ordine del giorno; provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e dirige l’attività degli uffici, anche avvalendosi dei Consiglieri incaricati.
- 3) Il Presidente può procedere autonomamente , nel rispetto dei Regolamenti interni , ad acquisti ed ordinativi di beni , forniture, servizi e lavori , adottare atti di spesa e stipulare contratti , per importi pari ed inferiore ad €uro 3.000,00 , con la controfirma del Tesoriere.

Art. 13 – VicePresidente

- 1) Il VicePresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento ovvero su delega di quest’ultimo.

Art. 14 – Segretario

- 1) Il Segretario coadiuva il Presidente nell’esercizio delle attribuzioni di cui all’art. 12 del presente Regolamento; in particolare redige i verbali delle riunioni del Consiglio , è responsabile della custodia dei verbali e dei libri delle deliberazioni , degli archivi del Consiglio , nonché del trattamento dei dati personali relativi alla documentazione custodita presso gli uffici di segreteria del Consiglio.

Art. 15 – Tesoriere

- 1) Il Tesoriere provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio in materia di uscite ed entrate, alla tenuta delle scritture contabili nonché alla predisposizione dei bilanci e delle relative relazioni, nonché all'aggiornamento annuale dell'inventario dei beni dell'Ordine ed alla loro salvaguardia.

Art. 16 – Compiti del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Campania

- 1) Il Consiglio dell'Ordine della Regione Campania nell'ambito delle funzioni previste dalla Legge 56/89 e dai Regolamenti interni favorisce sul piano regionale tutte le iniziative necessarie intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti , a promuovere ed a tutelare la professione di Psicologo nei contesti istituzionali e della società civile.

Titolo II – Elezione delle cariche - Elezione del Consiglio Regionale dell'Ordine

Art. 17 – Elezione delle cariche

- 1) Il Consiglio, nella sua seduta di insediamento, provvede alla elezione del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere.
- 2) La seduta è valida se è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica ed è presieduta dal Consigliere più anziano di età sino alla nomina del Presidente. Svolge le funzioni di Segretario dell'intera seduta il Consigliere più giovane di età.
- 3) Per l'elezione delle cariche si procede a votazioni separate.
- 4) Il Segretario provvede a predisporre e consegnare, unitamente ad una penna di identico colore, le schede di voto con i nominativi dei Consiglieri.
- 5) Sul frontespizio della scheda, che reca il timbro dell'Ordine con la sigla del Presidente della seduta sono, in ragione delle cariche da eleggere, riportate le seguenti diciture: "Elezione del Presidente", "Elezione del Vice Presidente", "Elezione del Segretario", "Elezione del Tesoriere".
- 6) La prima elezione è quella del Presidente e successivamente, nell'ordine, si svolgono quella del Vice Presidente, quella del Segretario e quella del Tesoriere. Per procedere alla votazione successiva è necessaria la proclamazione dell'eletto di quella precedente.
- 7) Le operazioni di spoglio sono effettuate dal Presidente e dal Segretario della seduta.
- 8) Per le elezioni, nelle prime tre votazioni è necessario il voto favorevole della metà più uno dei Consiglieri in carica, per le altre votazioni è richiesta la maggioranza dei voti validi dei Consiglieri in carica. In tale ultime votazioni ai fini del computo del quorum deliberativo non si calcolano le schede bianche, i voti nulli e le astensioni.
- 9) Qualora la prima seduta sia dichiarata deserta per la mancanza del numero legale, spetta al Consigliere più anziano per età tra i presenti darne immediata comunicazione al Ministro della Giustizia.

Art. 18 – Elezione del Consiglio Regionale dell'Ordine - Modalità attuative per la convocazione degli iscritti e per le operazioni di voto

1. L'avviso di convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio Regionale dell'Ordine è inviato a mezzo posta elettronica certificata, e-mail, ovvero con lettera raccomandata o altro mezzo documentabile , con preavviso di almeno 60 giorni dal Presidente del Consiglio uscente , sentito il

Consiglio stesso , a tutti gli iscritti all'Albo , esclusi i sospesi dall'esercizio professionale , ed al Consiglio Nazionale dell'Ordine , e deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza , del luogo , dei giorni e delle ore dell'adunanza stessa , in prima ed in seconda convocazione , nonché del seggio o sezione di seggio presso il quale ciascun elettore esercita il proprio diritto di voto. In caso di Commissariamento del Consiglio , tutte le mansioni previste dal presente Regolamento per il Presidente del Consiglio vengono svolte dal Commissario del medesimo Ordine.

2. In applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 20 , commi 1,2,7,8,9,11,12 e 13 ; 21 commi 2 e 3 ; 22 commi 1,3 e 4; 23 ; 24 e 25 della Legge 56/89 concernenti l'elezione del Consiglio , il Presidente , sentito il Consiglio, ha cura nel fissare i giorni delle operazioni di voto per l'eventuale seconda convocazione , di individuare un intervallo di tempo , tra la prima e la seconda convocazione , tale da consentire di avvisare , con congruo anticipo , gli iscritti che in prima convocazione non è stato raggiunto il quorum di votanti pari ad un terzo degli iscritti e che , pertanto , la votazione per l'elezione del Consiglio va ripetuta in seconda convocazione. In ogni caso , la seconda convocazione è fissata a non meno di trenta giorni dalla prima.
3. Ogni seggio elettorale , a cura del Presidente del Consiglio dell'Ordine , è costituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.
4. Nei locali antistanti alla sala ove si svolgono le operazioni elettorali è messo a disposizione per consultazione degli elettori , l'Albo degli iscritti con le annotazioni previste dalla Legge 56/89. Tale elenco è fornito dalla segreteria dell'Ordine con firma del Presidente e del Segretario.
5. Il Presidente e tutti i Componenti del seggio vigilano perché da tutti gli elettori sia osservata la disposizione di non appendere o lasciare liste e indicazioni di voto all'interno della cabina elettorale e fuori dagli spazi predisposti. Eventuali liste di candidati potranno essere affisse negli spazi appositamente predisposti su indicazione del Presidente del Consiglio Regionale uscente. Qualunque iniziativa ulteriore ai fini di propaganda elettorale è tassativamente vietata , da 24 ore prima dell'inizio delle votazioni sino al termine delle operazioni di scrutinio di cui al successivo articolo 20 , all'interno del seggio elettorale e nelle sue immediate vicinanze.
6. Il verbale delle operazioni elettorali , redatto giorno per giorno , in duplice copia , deve essere numerato e deve riportare su ogni pagina le firme dei Componenti il seggio con il timbro dell'Ordine.

Art. 19 – Composizione del seggio elettorale

1. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine uscente , o il Commissario , prima di iniziare la votazione nomina fra gli iscritti il Presidente e il Vicepresidente di seggio. In caso di successiva assenza o impedimento dei nominativi prescelti , il Presidente del Consiglio dell'Ordine uscente , o il Commissario , può nominare dei sostituti , anche nel corso delle operazioni di voto , al fine di garantire il corretto svolgimento delle stesse.
2. Il Segretario del Consiglio dell'Ordine uscente esercita funzioni di Segretario del seggio; in caso di impedimento è sostituito da un Consigliere scelto dal Presidente dello stesso Consiglio dell'Ordine.
3. Durante la votazione è sufficiente per ogni seggio la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.
4. Il Consiglio Regionale , tenuto conto del proprio bilancio , può deliberare un adeguato compenso per l'espletamento dei compiti affidati ai componenti del seggio elettorale.

Art. 20 – Votazioni

1. Le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte in un unico modello predeterminato dal Consiglio Nazionale con il timbro dell'Ordine Regionale. Esse , con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono , immediatamente prima dell'inizio della votazione , sono firmate all'esterno da uno degli scrutatori in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto decurtato del numero risultante dall'elenco di coloro che hanno effettuato il voto tramite corrispondenza, elenco firmato ed in consegna al segretario del seggio.
2. L'elettore non può votare per un numero di candidati superiore ai tre quinti di quelli da eleggere. In caso di eccesso di nominativi presenti sulla scheda , vengono considerati validi i primi espressi , purchè eleggibili , sino al raggiungimento del numero pari di quelli da eleggere.
3. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale , mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio. L'elettore ritira la scheda , la compila in segreto e la riconsegna chiusa al Presidente del seggio , il quale la depone nell'urna.
4. Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno scrutatore , il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.
5. La votazione si svolge pubblicamente per almeno otto ore al giorno , per non più di tre giorni consecutivi. Viene considerata valida , in prima convocazione , qualora abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto. In caso contrario , sigillate le schede in busta , Il Presidente del seggio rinvia alla seconda convocazione dandone comunicazione al Presidente del Consiglio uscente che provvede ad informare gli iscritti. In tal caso la votazione è valida qualora abbia votato almeno un sesto degli aventi diritto.
6. Al termine delle operazioni elettorali le schede votate sono sigillate in busta. Il Presidente del seggio avrà cura di consegnare tale busta sigillata unitamente ai verbali ed all'altro materiale elettorale (elenco degli elettori , elenco degli elettori per corrispondenza , schede non votate , timbro e matita copiativa al responsabile amministrativo della Segreteria del Consiglio che rilascia analitica ricevuta.
7. Il Consiglio dell'Ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio

Art. 21 – Votazioni per corrispondenza

1. E' ammessa la votazione per corrispondenza, ai sensi degli art. 5 e 2 del D.P.R. 25 Ottobre 2005 n. 221

Art. 22 – Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio inizieranno a chiusura del seggio , e dovranno essere ultimate senza soluzione di continuità. Le schede non utilizzate , firmate e non , dovranno essere contate e chiuse in un plico che verrà sigillato e firmato dal Presidente del seggio.
2. Una volta constatata la regolarità di tutte le operazioni , il Presidente del seggio aprirà le urne e , aiutato dai propri scrutatori , inizierà ad aprire le schede dichiarando , al contempo , il voto espresso.
3. Le operazioni elettorali sono pubbliche. Gli iscritti che assistono alle operazioni di voto possono presentare al Presidente di seggio eventuali dichiarazioni scritte e controfirmate relative alle operazioni elettorali. Tali dichiarazioni , a seguito di presa visione ed eventuale discussione da parte dei componenti il seggio , saranno allegate al verbale delle operazioni.

4. Le schede eventualmente contestate dopo valutazione da parte del seggio , vanno annotate e conservate separatamente in plico sigillato , accompagnate da un breve verbale nel quale è indicato il motivo della contestazione e la relativa decisione del seggio.
5. Nel verbale di scrutinio verrà indicato il numero delle schede bianche e di quelle nulle. Le schede bianche e le schede nulle verranno sigillate in due plichi separati.

Art. 23- Proclamazione degli eletti e comunicazione dell'esito delle votazioni

1. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.
2. Il Presidente del seggio provvede immediatamente a comunicare alla Presidenza del Consiglio dell'Ordine uscente i nominativi di tutti coloro che hanno riportato voti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del Consiglio dell'Ordine. Il Presidente del seggio unitamente al Presidente del Consiglio dell'Ordine uscente comunica i risultati delle elezioni, con i nominativi di tutti coloro che hanno riportato voti, al Consiglio Nazionale dell'Ordine , al Ministero di Grazia e Giustizia , nonché al Procuratore della Repubblica del Tribunale in cui ha sede il Consiglio Regionale dell'Ordine.

Titolo III

Art.24 - Entrata in vigore – Disposizioni Finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente dalla data della delibera di approvazione dello stesso assunta dal Consiglio dell'Ordine;
2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari in vigore comunque confliggenti con il presente Regolamento.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle Leggi in vigore.